

N. R.G.

V.G.



## TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile

Il Giudice Designato dott.ssa Ida Carnevale,

**letto** il ricorso ai sensi dell'art. 19 CCII, depositato in data 21 marzo 2023, con cui  
(cod. fisc. e p.iva \_\_\_\_\_), con sede legale a \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. \_\_\_\_\_  
rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ ha chiesto al Tribunale adito la conferma di  
misure protettive *ex art.* 18 commi 1, 4 e 5, CCII, con efficacia *erga omnes*, e in particolare che:

*sia impedito ai destinatari delle stesse di acquisire, nei 120 giorni successivi, diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (art. 18, 1° comma, CCII);*

*non possa essere pronunciata sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale nei confronti di \_\_\_\_\_ sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione di composizione negoziata (art. 18, 4° comma, CCII);*

*i creditori non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto del 20 marzo 2023 (art. 18, 5° comma, CCII),*

nonché la concessione delle seguenti misure cautelari:

*la moratoria dell'addebito degli interessi passivi dei rapporti di conto anticipo/sconto fatture relativamente ai contratti indicati nella Tabella 1 di cui al par. 7.2.;*

*la moratoria dell'addebito delle rate dovute (con sospensione dell'addebito delle stesse e degli interessi passivi) in forza dei contratti di finanziamento indicati nella Tabella 2 di cui al par. 7.2.;*

*la moratoria dell'addebito delle rate dovute (con sospensione dell'addebito delle stesse e degli interessi passivi) in forza dei contratti di leasing indicati nella Tabella 3 di cui al par. 7.2.;*

*l'inibitoria all'escussione di ogni e qualsiasi garanzia rilasciata con riferimento ai contratti di finanziamenti e di leasing stipulati da \_\_\_\_\_;*

*l'inibitoria di qualsiasi segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia,*

**sentite** la parte ricorrente, l'Esperto e i creditori all'udienza del 19 aprile 2023,

**letto** il parere dell'esperto dott. \_\_\_\_\_

**esaminata** la relazione aggiornata depositata in data 19 aprile 2023,

**lette** le memorie di costituzione dei creditori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

**richiamato** il decreto di fissazione di udienza datato 28 marzo 2023, ove si dava atto della sussistenza dei presupposti di legge previsti per la fissazione dell'udienza,

**dato atto** che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti dei creditori, come individuati nel predetto decreto di fissazione di udienza, inclusi quelli direttamente incisi dalla conferma delle misure protettive e dalla eventuale concessione delle misure cautelari, nel rispetto dei termini concessi dal giudicante,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 aprile 2023,

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

### ai sensi dell'art. 19 CCII

Con ricorso *ex art. 19 CCII*, la Società ricorrente ha chiesto di confermare le misure protettive tipiche richieste ai sensi dell'art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori della Società, nonché di concedere una serie di misure cautelari consistenti, principalmente, nella *moratoria* dell'addebito degli interessi passivi dei rapporti contrattuali di conto anticipo/sconto fatture in essere tra la Società e gli Istituti di credito, nonché la *moratoria* dell'addebito delle rate dovute in forza di contratti di finanziamento e di leasing in essere tra la medesima Società e i creditori precisamente individuati in seno al ricorso.

A fondamento del proposto ricorso, ha dedotto quanto segue: *i.* di essere una Società operante principalmente nel settore

; *ii.* che le cause della crisi, manifestatasi a partire dalla metà dell'anno 2018, deriverebbero dalle incertezze politiche circa il futuro della propulsione delle vetture e della forte discontinuità tecnologica imposta dai principali operatori di mercato; *iii.* che il piano di risanamento della Società si basa essenzialmente sull'ingresso di un investitore industriale, il quale possa, da un lato, fornire le esigenze di cassa necessarie a supportare le necessità finanziarie di breve periodo e, dall'altro lato, che abbia le competenze per gestire la Società in un processo di riorganizzazione industriale; *iv.* che il medesimo piano di risanamento presuppone, altresì, un "ritorno" ad un quadro di generazione di margini tramite efficientamenti produttivi sia endogeni, sia esogeni, la ristrutturazione del debito la rateizzazione del debito fiscale, nonché, ma solo ove occorra, la liquidazione, in tutto o in parte, del compendio immobiliare di proprietà della Società e l'eventuale rinuncia al rimborso dei finanziamenti erogati dai soci.

Con riguardo alla domanda di conferma delle misure protettive tipiche, la Società ha evidenziato che, nei confronti di , sono già stati emessi tre decreti ingiuntivi (ottenuti dai creditori , , e ) e che la Società versa in una situazione di debiti già scaduti (ed in scadenza a stretto giro), sussistendo, pertanto, il fondato pericolo che, a breve, possano essere intraprese iniziative individuali che rischierebbero di compromettere il percorso di risanamento.

La misura viene richiesta con efficacia estesa *erga omnes*, e non limitata ai creditori già muniti di titolo esecutivo giudiziale, al fine di cristallizzare il patrimonio dell'impresa nel rispetto della *par condicio creditorum* e consentire al debitore di condurre le trattative senza il pericolo che vi sia l'aggressione e la successiva dispersione del patrimonio aziendale da parte dei creditori.

Quanto alla concessione delle misure cautelari invocate, parte ricorrente ha dedotto che sussistono sia il presupposto del *fumus boni iuris*, inteso non come plausibile sussistenza del diritto ma verosimiglianza del buon esito del percorso di risanamento, che quello del *periculum in mora*, valutato avuto riguardo alle sorti del percorso di risanamento in difetto di applicazione della misura cautelare richiesta.

Nella specie, la sospensione delle rate dovute in forza dei contratti di finanziamento e di *leasing* (e dell'addebito delle stesse e dei relativi interessi passivi) è dichiaratamente finalizzata al

contenimento dell'erosione delle liquidità di cassa, necessarie alle esigenze della continuità corrente.

Ritiene il Tribunale, sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto e per i motivi di seguito indicati, che, nella specie, non sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi per la conferma delle misure protettive tipiche e la concessione delle misure cautelari atipiche invocate dalla ricorrente.

Nel merito, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2, lett. p), CCII, le misure protettive sono *“le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”*, mentre, ai sensi della successiva lett. q), le misure cautelari sono *“i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza”*.

Tanto premesso, deve essere evidenziato che l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (cfr. artt. 17, comma 5 e 21, comma 1, CCII), intesa come ragionevole possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, costituisce non soltanto un presupposto necessario per l'avvio e lo svolgimento della composizione negoziata, ma anche una condizione per la conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o individuate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore, in un contesto di natura stragiudiziale e privo delle garanzie previste per l'ipotesi di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva dall'art. 44 CCII.

In questo contesto, non a caso, il Tribunale, certamente investito del sindacato sulla ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa, dispone dell'ampio compendio informativo che, ai sensi dell'art. 19 CCII, deve essere allegato al ricorso (e, in particolare, il progetto di piano di risanamento; il piano finanziario; il prospetto delle iniziative che l'imprenditore intende adottare) e può nominare finanche un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c., con l'avvertenza che il sindacato giudiziale, in fase di conferma delle misure protettive e allo scopo di bilanciare gli interessi del ceto creditorio, deve essere tanto più rigoroso quanto più la condizione dell'impresa si avvicina allo stato di insolvenza.

Pertanto, la conferma delle misure protettive (nonché la concessione delle misure cautelari) impone al Tribunale di verificare, non solo il rispetto dei presupposti processuali ma, altresì, la sussistenza della ragionevole probabilità di perseguire il risanamento dell'impresa, nonché la sussistenza del rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative.

A tale ultimo proposito, giova richiamare la disposizione di cui all'art. 19, comma 5, CCII, che chiarisce che la proroga può essere disposta per il tempo necessario per assicurare il buon fine delle trattative, nonché il successivo comma 6 che prevede che le misure possano essere revocate o che ne possa essere abbreviata la durata quando non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

Così delineati i presupposti dell'invocata tutela e venendo ad esaminare il percorso di risanamento delineato da \_\_\_\_\_, nella specie, la richiesta di conferma di misure protettive tipiche e di concessione delle misure cautelari è fondata, come chiaramente dedotto dalla parte ricorrente anche in occasione dell'udienza del 19 aprile 2023, su un percorso di risanamento incentrato essenzialmente

sul reperimento di un investitore industriale, in grado di ri-patrimonializzare la Società e assicurare, nel contempo, una migliore gestione aziendale ed una riorganizzazione dell'intera attività produttiva.

Ritiene il Tribunale che la Società non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza di concrete prospettive di risanamento, essendo stata essenzialmente prospettata la possibilità di risanamento attraverso l'intervento di un terzo, l'investitore internazionale

, senza che risulti in atti neppure una lettera di intenti, anche non vincolante, proveniente da tale potenziale investitore e senza che risultino sufficientemente delineati i termini dell'operazione straordinaria e, in particolare, l'apporto del terzo (e dovendo evidenziarsi che un primo potenziale investitore, che pure aveva sottoscritto una "non-binding indications of interest" non ha poi inteso proseguire con l'operazione di investimento).

Osserva questo Tribunale che le misure invocate non sono volte tanto ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori – invero non ancora iniziate – ma, a ben vedere, e come confermato dalla stessa in sede di udienza e dall'Esperto, a consentire alla Società, che versa da anni in una situazione di crisi di liquidità e di squilibrio finanziario (se non di insolvenza, non essendo in grado di produrre utile con la gestione tipica e caratteristica, come dimostrato dal rapporto negativo valore – costi della produzione), di reperire un investitore industriale.

Ritiene il Tribunale che, ove vi sia l'urgenza di fronteggiare le azioni dei creditori che minacciano il tentativo di risanamento e, tuttavia, la Società non sia in grado di presentare al Tribunale un piano di risanamento concreto e ragionevole, perché, ad esempio, il piano è in fase di elaborazione o perché i contatti con i creditori interessati sono stati appena avviati o, ancora, come nel caso di specie, perché non è ancora stato individuato un investitore industriale (presupposto necessario del risanamento di ), allora l'imprenditore debba valutare l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, non sussistendo i presupposti per la composizione negoziata e non essendo sufficiente per l'imprenditore, al fine di accedere alle misure protettive e cautelari, affermare la mera volontà di instaurare delle trattative con i creditori (il cui avvio, nella specie, è peraltro condizionato all'esito positivo della trattativa con un terzo).

Osserva ancora il Tribunale che la verifica di concreta e ragionevole prospettiva di risanamento non appare essere stata adeguatamente vagliata neppure dall'Esperto, il quale ha presupposto la positiva conclusione di trattative con un terzo investitore, in assenza, tuttavia, di elementi oggettivi e concreti. A tal proposito, si legge a pag. 14 del parere dell'Esperto che *"le prospettive di risanamento senza interventi (o senza interventi particolarmente incisivi) sulla situazione debitoria della società sono legate alla possibilità che sia raggiunto un accordo con il potenziale investitore e che detto accordo consenta l'ingresso nella società di risorse finanziarie sufficienti per superare la situazione di crisi e di risorse imprenditoriali in grado di sviluppare i piani di efficientamento delle attività di produzione ed i rapporti commerciali al fine di conseguire volumi di ricavi e di efficienza sufficienti al recupero delle condizioni di economicità gestionale"*.

Fermo tale assunto e nonostante non vi sia, ad oggi, alcun elemento oggettivo che possa far concludere nel senso di un tale positivo accordo, l'Esperto conclude per la possibilità di risanamento, evidenziando testualmente che *"Non si può escludere che il patrimonio di conoscenze e di esperienza di , il patrimonio di rapporti commerciali, della storicità e della serietà maturata in oltre 80 anni di attività, della capacità produttiva disponibile e del capitale umano la cui formazione rappresenta un valore intrinseco molto importante, le certificazioni quali fornitore di clienti di primaria importanza nel settore siano tutti elementi che possano essere di interesse per operatori strutturati già presenti nel settore e che possano costituire la base per una effettiva negoziazione finalizzata alla entrata di un investitore nel capitale di "*.

Ritiene, invece, il Tribunale che l'assenza di interesse mostrata dall'investitore e la circostanza che il potenziale investitore non abbia ritenuto di sottoscrivere neppure una

mera manifestazione di interesse, nonostante la richiesta, che deve ritenersi nota all'investitore, avanzata al Tribunale, costituiscano elementi che dovrebbero prudenzialmente portare ad escludere l'assunto posto a fondamento del percorso di risanamento, laddove, peraltro, l'ipotesi della liquidazione del compendio immobiliare (ove si svolge l'attività di impresa) e della rinuncia al rimborso dei finanziamenti erogati dai soci sono prospettate in termini meramente eventuali.

In definitiva, si ritiene che non possano essere confermate le misure protettive in presenza di uno stato di crisi (se non di insolvenza) che, allo stato, appare irreversibile – dedotto dall'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni e da un rapporto costi/ricavi in sostanziale disequilibrio negativo – ed in assenza di una ragionevole e concreta prospettiva di risanamento, desunta dalla non emersione di terzi investitori a fornire sostegno finanziario al risanamento, ma soprattutto dal deposito di un progetto di piano di risanamento embrionale e dalla rappresentazione generica delle azioni e degli interventi ipotizzati per il superamento di una crisi strutturale.

E del resto, in un contesto in cui il Tribunale è chiamato a compiere un bilanciamento tra l'interesse del debitore a conseguire il risanamento e le aspettative dei creditori, questi ultimi non possono vedere pregiudicati i propri diritti all'attuazione del credito a fronte di un piano che non pare perseguire concrete prospettive di risanamento, né assicurare un miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

Inoltre, poiché, come già evidenziato, l'indagine giudiziale deve estendersi al buon andamento delle trattative con i creditori, deve darsi atto che, nella specie, non risulta che siano state avviate trattative serie con i creditori interessati, i quali sono stati meramente informati della possibilità di addivenire ad una soluzione negoziata della crisi solo a valle di un accordo con un investitore terzo.

Ritiene questo giudice, in proposito, che lo svolgimento di trattative non possa risolversi nella mera rappresentazione ai creditori della propria situazione in modo completo e trasparente e/o nella gestione prudente del patrimonio e dell'impresa, ma che i creditori debbano essere messi nelle condizioni di interloquire rispetto al piano di risanamento e a proposte specifiche.

Fermo quanto sopra, ritiene il Tribunale che, in ogni caso, e dunque anche in presenza di un percorso di risanamento suscettibile di superare la crisi di \_\_\_\_\_, il ricorso non potrebbe essere accolto nei termini richiesti.

Ed infatti, quanto alle misure protettive tipiche oggetto della domanda di conferma (ci si riferisce al divieto di iniziare azioni esecutive di cui all'art. 18 primo comma CCII), parte ricorrente invoca una tutela non selettiva, ma generalizzata, asseritamente strumentale al buon esito delle trattative (con l'investitore terzo e non già con i creditori interessati n.d.r.).

E tuttavia, ritiene questo Tribunale, in conformità al condivisibile orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, che il giudice, chiamato a verificare che lo strumento protettivo non sia eccessivo o sproporzionato rispetto alla condizione in cui versa l'imprenditore, possa accordare la tutela protettiva solo in via "selettiva", limitandola cioè ai soggetti che, con le azioni esecutive proposte, non consentono il rispetto della *par condicio creditorum* o non consentono al debitore di disporre di liquidità, nell'ottica della salvaguardia della continuità aziendale, per la miglior riuscita della composizione negoziata. Diversamente opinando, si realizzerebbe, in assenza di un concreto *periculum*, un effetto di sostanziale *automatic stay*, ormai superato dal legislatore del Codice della Crisi (cfr. Trib. Bergamo 24 febbraio 2022 e Trib. Roma 3 febbraio 2022).

In tal senso, la giurisprudenza di merito richiamata ha, condivisibilmente, ritenuto che il divieto di acquisire diritti di prelazione, come pure l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari, non possa essere concesso *erga omnes*, ma solo nei confronti dei creditori specificamente individuati dal ricorrente, in quanto titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la *par condicio creditorum* e posti nelle condizioni di contraddire la domanda.

Nella specie, non risultano pendenti azioni esecutive, avendo la Società dato atto solo dell'emissione di tre decreti ingiuntivi a fronte di ricorsi monitori proposti dai creditori

, i quali, allo stato, sono gli unici in grado di alterare la *par condicio*, perché muniti di titolo giudiziale e rispetto ai quali l'inibitoria, ove fossero sussistenti gli ulteriori presupposti previsti *ex lege* e di cui si è già detto, potrebbe trovare applicazione.

Quanto alla conferma della misura protettiva del divieto di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, è sufficiente evidenziare che il debitore è già protetto dal divieto, disposto in via generale dalla legge, di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (art. 18 comma 4 CCII), senza che occorra una conferma da parte del Tribunale e non potendo essere disposto il divieto, invero neppure domandato, di proporre domande di liquidazione giudiziale, tenuto conto che la semplice proposizione di una domanda di liquidazione giudiziale non pregiudica il corso delle trattative.

Con riguardo alle misure cautelari invocate, trattandosi, a differenza delle misure protettive, di misure atipiche ed innominate, si impone una verifica rafforzata sull'effettiva loro strumentalità e opportunità rispetto agli scopi della procedura.

Nella specie, parte ricorrente invoca la moratoria dell'addebito degli interessi passivi da parte degli istituti di credito e delle rate dovute in forza dei contratti di finanziamento e di leasing e ciò al fine di disporre della liquidità necessaria sino all'intervento dell'investitore industriale.

Sul punto, giova evidenziare che i provvedimenti cautelari sono idonei ad incidere in termini inibitori su diritti di creditori e terzi ma non ad ottenere coattivamente l'esecuzione di nuove prestazioni, il conseguimento di utilità altrimenti non dovute o l'instaurazione di nuovi rapporti giuridici, sicché è da escludere la concessione di nuovi affidamenti bancari, l'erogazione di nuove prestazioni, la reviviscenza di contratti già risolti (vd. Trib. Catania 25 luglio 2022).

Nella specie, con la invocata moratoria, parte ricorrente intende sospendere unilateralmente le proprie prestazioni contrattuali di pagamento, ferma l'efficacia dei contratti di cui si discute, sicché i creditori interessati, in ipotesi di accoglimento della domanda cautelare, sarebbero tenuti all'esecuzione delle proprie prestazioni, peraltro già eseguite, senza poter ricevere la controprestazione, attraverso un meccanismo dichiaratamente finalizzato ad anticipare coattivamente la futura rinegoziazione dei contratti bancari, di finanziamento e di leasing, senza il consenso dell'altro contraente e senza la previsione di un indennizzo o altra forma di "compensazione" (compatibile con la facoltà riconosciuta al giudice dall'art. 669 undecies c.p.c. di imporre al ricorrente una cauzione a copertura del danno arrecato alla controparte).

Sul punto, parte ricorrente ha richiamato le ordinanze del Tribunale di Milano del 22 febbraio 2023 e del 31 marzo 2023, che, in casi analoghi, hanno concesso l'invocata misura perché ritenuta funzionale alla probabilità di perseguire il risanamento.

Ritiene, tuttavia, questo giudice, in conformità ad altro e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, maggiormente aderente all'impianto normativo del codice della crisi e rispettoso dei principi che presiedono l'autonomia contrattuale, di non poter dar seguito alla richiesta di sospensione del pagamento delle rate e degli interessi nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi. Ed invero, la misura, ancorché "utile" ai fini della conservazione della liquidità di cassa, non può essere concessa per due ordini di ragioni: in primo luogo "... la speciale protezione prevista in via legislativa dall'art. 18, comma 5, c.c.i.i. non può andare oltre l'ambito della previsione stessa, così come limitata al mancato pagamento dei crediti anteriori, là dove il legislatore, nel dare in tal modo definizione alla fattispecie, ha contestualmente omissis di assegnare al giudice il potere di estendere gli effetti protettivi anche in relazione al caso del mancato pagamento dei debiti in scadenza nel corso delle trattative; e, in

secondo luogo, come già evidenziato, perché tale misura ... comporta una significativa alterazione del sinallagma contrattuale, implica un intervento nell'ambito della sfera di autonomia delle parti che deve ritenersi precluso al giudice (si ricordi che, nell'ambito del concordato preventivo, si ritiene che oggetto di sospensione possa essere solamente l'intero rapporto contrattuale, e non anche la singola obbligazione corrispettiva), occorrendo al contempo osservare che la debitrice, rispetto all'eventuale inadempimento, è già protetta dal divieto di azioni esecutive ... " (in questi termini Tribunale Trento 23 settembre 2022).

A ciò si aggiunga che una disposizione di carattere eccezionale (art. 10 secondo comma) che consentiva al Tribunale di esercitare un potere di riequilibrio contrattuale era prevista nell'ambito del d.l. n. 118/2021 e legata all'emergenza COVID, laddove il Codice della Crisi si limita a prevedere un mero potere di sollecitazione da parte dell'esperto (art. 17 quinto comma CCII), il che consente di affermare che, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore, l'autonomia contrattuale delle parti non possa essere conformata *ab externo*.

In altri termini ritiene questo Giudice che non sia consentito al Tribunale, al fine di consentire lo svolgimento delle trattative, "sostituirsi" alla volontà delle parti e anticipare coattivamente effetti (nella specie, la rinegoziazione dei rapporti contrattuali) che restano rimessi alla libera contrattazione delle parti, le quali, si rammenta, sono tenute a collaborare, nell'ambito della composizione negoziata, secondo buona fede e correttezza.

Ad ogni buon conto, è evidente che la misura richiesta non è in alcun modo funzionale alla tutela delle trattative, ma piuttosto alla continuità e alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, in attesa dell'intervento di un investitore esterno, finalità non contemplata dall'art. 19 CCII.

Da ultimo si osserva che non appaiono concedibili neppure le ulteriori misure cautelari invocate da . Ed, infatti, quanto alla misura dell'inibitoria di qualsiasi segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, l'istanza, oltre ad essere formulata in termini assolutamente generici, non appare strumentale al buon esito delle trattative, perché mira ad evitare un effetto che si è già prodotto per effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di conferma di misure protettive, mentre difetta di strumentalità la richiesta di inibitoria rispetto all'escussione delle garanzie, perché volta a realizzare una protezione già tutelata dalle misure protettive tipiche (divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa), senza necessità di ulteriore pronuncia giudiziale (in questi termini, condivisibilmente, Trib. Milano 31 marzo 2023).

Ritenuto, conclusivamente, che non sussistano i presupposti di legge per confermare le misure protettive richieste, né per concedere le misure cautelari invocate

#### **P.Q.M.**

**revoca** le misure protettive di cui all'istanza di \_\_\_\_\_ pubblicata ai sensi dell'art. 18 CCII nel Registro Imprese di Varese in data 20 marzo 2023;

**rigetta** l'istanza di concessione delle misure cautelari di cui all'istanza di \_\_\_\_\_

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Registro Imprese entro il giorno successivo al deposito e per la comunicazione dello stesso alla parte ricorrente, alle parti costituite e all'Esperto nominato.

Varese, 24 aprile 2023

Il Giudice

Dott.ssa Ida Carnevale

